

M I C H E L E C O L E T T A

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Via Malta 2/8 sc.sin. - 16121 Genova Tel.010 4551783 Fax 010 4551784

www.colettaepartners.it

Sommario

<i>Nuove sanzioni per Coronavirus.....</i>	<i>2</i>
<i>Sanificazione degli ambienti di lavoro</i>	<i>2</i>
<i>Detrazione donazioni COVID-19.....</i>	<i>2</i>
<i>Deducibilità erogazioni liberali</i>	<i>2</i>
<i>Credito d'imposta 60% su locazioni immobili C/1</i>	<i>3</i>
<i>“Bonus facciate”, vi sono differenze sui criteri di sostenimento delle spese in relazione alla natura del soggetto che le sostiene?.....</i>	<i>3</i>

Nuove sanzioni per Coronavirus

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 24.03.2020, un nuovo decreto legge che fornisce nuove indicazioni in tema di sanzioni. In particolare, esercizi commerciali e imprese che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti dai decreti per contenere la diffusione del Coronavirus si vedranno imporre uno stop dell'attività fino a 30 giorni.

Chi verrà colto a violare le altre misure di distanziamento sociale, per esempio uscendo di casa senza poter documentare una delle tre ragioni che lo permettono (lavoro, salute o esigenze indifferibili quali la spesa) incapperà in una multa da 400 euro a 3.000 euro, che diventano 6.000 per i recidivi. A tali importi si applica lo sconto del 30% per chi paga in maniera tempestiva.

Sanificazione degli ambienti di lavoro

L'articolo 64 del decreto istituisce un credito di imposta pari al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 20mila euro, sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione nel periodo d'imposta 2020.

Detrazione donazioni COVID-19

L'articolo 66 introduce una detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in denaro o natura in favore di Stato, Regioni, Enti locali e Associazioni non profit per contrastare l'emergenza COVID-19, fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.

Deducibilità erogazioni liberali

Lo stesso articolo 66 dispone anche l'estensione della deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Coronavirus.

Credito d'imposta 60% su locazioni immobili C/1

L'art. 65, c. 1 del D.L. 17.03.2020, n. 18 prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L'agevolazione spetta al conduttore, è riservata ai soggetti esercenti attività d'impresa (perciò non a professionisti, autonomi ed enti non commerciali che non esercitano attività d'impresa) e non si applica alle attività che restano aperte durante l'emergenza coronavirus, individuate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11.03.2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari e le edicole).

Tra i dubbi, resta da capire se il bonus sia legato al pagamento regolare del canone.

Tanto premesso, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" (risoluzione 20.03.2020, n. 13/E).

“Bonus facciate”, vi sono differenze sui criteri di sostenimento delle spese in relazione alla natura del soggetto che le sostiene?

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al "bonus facciate".

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si ritenga necessario.

Genova, 25 marzo 2020

Michele Coletta